

Bozza dei nuovi CALCOLI ISEE 2025 (ESCLUSIONE DEI TITOLI DI STATO)

In base a quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, come modificato dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, sono esclusi dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell'ISEE, fino a un valore **massimo di € 50.000 per nucleo familiare**:

- i Titoli di Stato di cui all'art. 3 del DPR 30 dicembre 2003, n. 398:
 - Buoni Ordinari del Tesoro – Bot;
 - Buoni del Tesoro Poliennali – Btp (tutte le categorie);
 - Certificati di Credito del Tesoro – CCTeu.
- i Buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;
- i Libretti di risparmio postale,

di seguito indicati per brevità "Titoli di Stato".

I rapporti finanziari **interessati** da tale esclusione sono i seguenti:

- "Codice **02**" - Rapporti di conto deposito titoli e/o obbligazioni;
- "Codice **03**" - Conti deposito a risparmio libero/vincolato detenuti esclusivamente presso Poste Italiane;
- "Codice **06**" – Gestione patrimoniale;
- "Codice **07**" - Certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti esclusivamente presso Poste Italiane.

Nella compilazione della DSU il dichiarante indicherà per le suddette tipologie di rapporti, intestati ai componenti del nucleo familiare, i relativi dati contabili al netto del valore dei "Titoli di Stato" inclusi nel patrimonio mobiliare del nucleo stesso, tenendo presente che:

- in via generale le scelte alternative sui rapporti finanziari che è possibile non dichiarare o dai quali può essere sottratta una parte, fino al **valore massimo di € 50.000 per nucleo familiare**, sono equivalenti in quanto influiscono allo stesso modo sul calcolo dell'ISEE;
- l'unica eccezione riguarda il caso del genitore non coniugato e non convivente attratto nel nucleo del figlio minore o studente universitario. In tale caso è preferibile escludere prima i "Titoli di Stato" posseduti dai componenti del nucleo ordinario e successivamente, qualora non sia stato ancora raggiunto il limite massimo di € 50.000 per nucleo, quelli posseduti dal genitore non coniugato e non convivente attratto.

ATTENZIONE

Nell'ipotesi di **genitore non coniugato e non convivente attratto** è possibile compilare il foglio componente da allegare alla DSU in cui è presente il figlio minore o lo studente universitario oppure indicare gli estremi della DSU del genitore attratto. La prima opzione è preferibile qualora nella DSU che ha presentato autonomamente il genitore attratto siano stati già esclusi i "Titoli di Stato" da lui posseduti per un valore che, sommato a quello dei "Titoli di Stato" esclusi nella DSU del nucleo del figlio minore o dello studente universitario, superino il limite di € 50.000.

